

CAMERA DEI DEPUTATI N. 343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLANO, BOGONI, DEGLI ESPOSTI, MARCHESI, BENSI, ADAMOLI,
MANCINI, RAVAGNAN, CONCAS, FRANCAVILLA, RICCA, MOSCATELLI,
MOGLIACCI, CALVARESI, VIDALI, AMBROSINI, GRANATI, FABBRI**

Presentata il 6 ottobre 1958

**Trattamento di pensione ai ferrovieri già esonerati dal servizio
in effetto delle leggi fasciste**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che fu già presentata nella seconda legislatura dai deputati Graziadei e Bensi, annunciata il 30 aprile 1954, ebbe il n. 842; ma non fu discussa, e con la fine della legislatura decadde. Essa viene sottoposta alla vostra approvazione e vuole colmare la lacuna lasciata dai provvedimenti riparatori già disposti in favore dei ferrovieri esonerati dal servizio per ragioni politiche.

Trattasi di quegli agenti che furono esonerati con la motivazione di scarso rendimento e che pur avendo titolo, furono arbitrariamente privati dalla pensione relativa al servizio prestato.

A sottolineare l'ingiustizia commessa ai loro danni, occorre richiamarsi brevemente alle leggi vigenti all'epoca in materia di pensione per il personale delle ferrovie dello Stato ed ai dispositivi emessi in materia di esoneri.

Il primo richiamo è semplice: all'epoca vigeva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato annesso al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il cui articolo 12 sanciva il diritto alla pensione per l'agente avente un minimo di 10 anni di servizio quando l'esonero veniva di-

sposto per ragioni amministrative in base al regolamento personale. Coi miglioramenti disposti dal regio decreto 27 novembre 1919 n. 2373, tale diritto viene mantenuto variando la dizione di « misura amministrativa » con quella « divenuti inabili ».

Il secondo richiamo deve necessariamente risalire alle origini e cioè alla legge 18 agosto 1921, n. 1080, che dispone l'esonero degli impiegati dello Stato eccedenti al fabbisogno in seguito alla riforma organica. Essa stabiliva anche il trattamento da farsi ed infatti l'articolo 6 disponeva testualmente:

« I funzionari ed agenti sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni ».

Tali principi verranno poi più chiaramente espressi nel regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207, applicativo della legge generale al personale delle ferrovie dello Stato.

Vale la pena di riportare l'articolo 1, col quale si indicano i soggetti dell'esonero:

« L'amministrazione delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge stessa (n. 1080) disporrà l'esonero dei funzionari ed agenti che non siano riconosciuti abili a disim-

pegnare il servizio inerente alle funzioni proprie della qualifica loro assegnata:

- a) per motivi di salute;
- b) per incapacità;
- c) per scarso rendimento di lavoro ».

L'articolo 9 precisa che tanto gli esonerati di cui sopra, quanto quelli esonerati a domanda « si considerano agli effetti del trattamento di pensione come esonerati per inabilità al servizio dovuta a cause comuni ».

Appare evidente, confrontando questa frase con quella del regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, che la dizione volle rispondere alla necessità di adeguarsi alla norma dell'articolo 2 il quale fissava appunto il diritto alla pensione per l'agente con 10 anni di servizio di ruolo.

Questo era lo stadio della legislazione relativa agli esoneri quando venne emanato il decreto fascista del 28 gennaio 1923, n. 143.

Necessita riportare di esso almeno 3 articoli:

Art. 3. — « Il Governo del Re dispenserà, a norma dell'articolo 1;

a) gli agenti che non siano riconosciuti idonei al servizio per incapacità, quelli che diano scarso rendimento di lavoro e quelli che per malattia siano inabili al servizio ».

Art. 6. — « Agli agenti dispensati in applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto, i quali abbiano raggiunti i limiti di età o di servizio prescritti dall'articolo 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, sarà liquidata la pensione in base alle norme di tale regio decreto-legge ed inoltre sarà loro corrisposta un'indennità pari a 6 mesi dello stipendio o paga ».

Art. 7. — « Gli agenti dispensati in applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, ai quali non sia applicabile il precedente articolo 6 qualunque sia la loro età sono ammessi a liquidare la pensione in base agli anni di servizio... qualora all'atto della dispensa abbiano compiuto:

a) 15 anni se trattasi di macchinisti o fuochisti, ecc. ».

Si può rilevare facilmente, alle luce di quanto è stato detto prima e dello stesso articolo 6, che tutti gli esonerati « per scarso rendimento, incapacità o malattia » con 10 anni si servizio avevano titolo alla pensione.

Invece essi subirono l'applicazione dell'articolo 7, e ciò si spiega quando si considera che lo « scarso rendimento » fu la formula pretesto per colpire tutti coloro che erano stati segnalati per aver partecipato alle agitazioni sindacali; il fatto che tra gli esonerati

vi fossero alcuni agenti notoriamente di scarso rendimento o prolungate malattie servi solo a mascherare il reale indirizzo seguito negli esoneri, determinati da motivi nettamente politici, per la maggior parte dei colpiti.

Comunque, se non si vuole considerare abusiva la dispensa di questi agenti occorre che essa rientri nella legalità ritenendola avvenuta per misure amministrative ai sensi dell'articolo 169 del regolamento del personale (1917) con il trattamento conseguentemente previsto dalle norme obiettive, cioè il diritto alla pensione quando erano stati compiuti i 10 anni di servizio.

L'articolo 7 del decreto 28 gennaio 1928, n. 143 con la parvenza di consentire il trattamento di pensione agli esonerati che non raggiungevano i minimi previsti dei commi a, b, c e d) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 novembre 1919, n. 2373, servi alla faziosità dei gerarchi dell'epoca per sottrarre la pensione ai ferrovieri che ne avevano diritto in base al comma e), per il solo fatto che erano degli avversari del regime.

La particolare ingiustizia è dimostrata dal fatto che in nessun'altra Amministrazione statale si operarono i licenziamenti conculcando i diritti acquisiti o violando la legge generale sugli esoneri richiamata sopra.

Si tenga presente che essa venne giustificata con la necessità di alleggerire le Amministrazioni sopprimendo uffici « ritenuti superflui » e riducendo gli organici; perciò le dispense vennero comunicate con le norme prescritte e gli esonerati mantennero il diritto alla pensione ovunque; solo nelle ferrovie le dispense ebbero motivazione generica e non legittimata dalle risultanze di regolari procedimenti né si contestò la deficienza fisica o professionale ai singoli agenti.

Se non si deve infirmare il fatto perché il Parlamento, emanando la legge 13 agosto 1921, n. 1080, aveva sancito il principio degli esoneri, si può e si deve contestare il modo con cui essi vennero effettuati nelle ferrovie. Esso fu contro l'articolo 3 che fissava « come » procedere agli esoneri stessi.

Occorre, onorevoli colleghi, riparare anche a questa altra palese ingiustizia, occorre ripristinare la fiducia fra Stato e cittadini che rimarrebbe fortemente scossa se nessun provvedimento, anche postumo, sanasse le ingiustizie che permisero ad uno dei contraenti di violare le norme che regolano le obbligazioni nascenti da un normale contratto di impiego.

L'articolo unico che si propone non ha bisogno di illustrazione dopo quanto è stato esposto.

Gli oneri finanziari, trattandosi di pensioni a favore dei sopravvissuti, che non sono in numero rilevante, potranno essere iscritti negli attuali bilanci del fondo pensione delle ferrovie dello Stato.

I presentatori sono fiduciosi che il Parlamento della Repubblica approvi la loro proposta compiendo così finalmente un atto di giustizia riparatrice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143 e 153, che all'atto dell'esonero avevano compiuto 10 anni di servizio di ruolo, spetta il trattamento di pensione previsto dall'articolo 2, lettera *d*), del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, e successive modificazioni.

Le norme della presente legge non si estendono a coloro ai quali è applicabile l'articolo 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 6, e gli articoli 6, 9, 10 e 11 del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

La liquidazione della pensione diretta o reversibile all'avente titolo, ha luogo a partire dal 1° gennaio 1944.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi iscritti nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio